



Comune di Canelli

Verbale del Collegio dei Revisori n. 23/2020

**OGGETTO: Contratto collettivo integrativo.
 Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli
 oneri – Approvazione autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.**

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune intestato, nominato per il triennio 27/11/2018 – 26/11/2021 con deliberazione consiliare n. 13/2018 del 26/11/2018, esecutiva ai sensi di legge e deliberazione consiliare numero n. 5 del 10/03/2020 di presa atto della surroga di un componente del collegio, esecutiva ai sensi di legge, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante in data 28 settembre 2020 relativa:

«all'utilizzo risorse decentrate anno 2020, alle fattispecie, ai criteri, ai valori e alle procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 7, comma 4 del CCNL 21/05/2018»;

pervenuta a questo organo di revisione in data 22/11/2020;

Vista le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatte dal responsabile del servizio finanziario e del servizio risorse umane, che correda la suddetta ipotesi di contratto;

Visto l'art.8, comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recita:

“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”

Visto, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:

“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Esaminati attentamente gli atti suddetti;



Comune di Canelli

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvati;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 06/08/2020 avente oggetto "C.C.D.I. 2020. costituzione della parte variabile del fondo risorse decentrate 2020, nomina delegazione di parte trattante e indirizzi per la contrattazione";

ATTESO

che il parere dell'organo di controllo attiene alla compatibilità dei costi (sostanzialmente alla copertura finanziaria) e all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori e a quanto indicato nella relazione tecnico-finanziaria e nella relazione illustrativa predisposte dagli uffici dell'Ente;

CERTIFICA

i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi €. 340.318,53 incrementato dell'importo consolidato di euro 13.330,53 per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario e, in base alle disposizioni legate all'emergenza sanitaria Codiv-1, di euro 2.600,00 per l'indennità di ordine pubblico ed euro 1.153,82 per lo straordinario polizia locale, in ragione annua sono compatibili con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge invitando in ogni caso l'Amministrazione dell'Ente a monitorare costantemente la spesa del personale vigilando affinché sia garantito il rispetto dei vincoli normativi a riguardo.

L'ORGANO DI REVISIONE

Marinella Uberti*

Marco Mancini*

Giovanni Franco*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
